



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/11/2014
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 del 14 marzo 2017

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot.196 del 6/2/2015)
presentata dal Sig. OMISSIS.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 13,00, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr. Costantino Di Salvo, vice segretario generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 Novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 1° dicembre 2014 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000

n.267, ha dispostonella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n.196 del 6/2/2015;

Creditore: OMISSIS, erede di OMISSIS;

Oggetto del credito: risarcimento danni per sinistro stradale del 5/6/2006;

Importo richiesto: € 360,00;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 13/7/2015 dalla quali si evince che il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto **“dalla documentazione presente presso l'ufficio legale non risulta adottato atto amministrativo di riconoscimento del sinistro e di risarcimento danni. Manca titolo per inserimento del credito vantato nella massa passiva”**;

VISTA l'attestazione integrativa dell'8/4/2016 dalla quale si evince altresì che **“La commissione comunale sinistri ha respinto la richiesta di risarcimento danni, verbale n.5/15 per carenza documentale (foto del luogo del sinistro e del mezzo incidentato)”**;

VISTA la nota prot. 144 del 27/4/2016, a firma di tutti i componenti di questo O.S.L., trasmessa a mezzo raccomandata il 28/4/2016, con la quale, viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni il Sig. OMISSIS non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva.

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può

